

REPUBBLICA ITALIANA

N.1102/2001 RGR

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N 1395 Reg.Sent.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

ANNO 2002

Sezione Prima

nelle persone dei Signori:

Renato VIVENZIO	Presidente
Giuseppe PETRUZZELLI	Consigliere, rel. ed est.
Davide PONTE	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1102/2001 R.G.R. proposto da MONTELEONE Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pisoni e dall'Avv. Alberto Bellotti, per delega a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Genova, Via XXV Aprile, 16/2;

contro

-MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Genova, Viale Brigate Partigiane n.2;

per l'annullamento

-del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, IV Reparto, 13^a Divisione, datato 13.3.2001 e notificato il 26.6.2001 con cui si decretava respinta l'istanza

presentata in data 8.1.1997 dal ricorrente per ottenere l'equo indennizzo;

-del parere medico legale espresso dal Collegio Medico Legale, prot. n. 0022/2001/Aa in data 22.2.2001, allegato al provvedimento impugnato in principalità;

-del parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie in data 28.7.2000 nell'adunanza n.29 del 2000, anch'esso allegato al provvedimento impugnato in principalità;

-di tutti gli altri atti connessi, presupposti, antecedenti, consequenziali o susseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 novembre 2002, per il ricorrente l'avv. A. Bellotti, per l'amministrazione statale l'avv. dello Stato G. Novaresi. Relatore il Consigliere Giuseppe Petruzzelli.

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato in data 17 agosto 2001 Monteleone Salvatore impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata respinta la sua domanda in data 8.1.1997 intesa ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità *“Esiti di ferita di arma da fuoco all'occhio dx con perdita del visus”*

A sostegno del ricorso egli deduceva

1) Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia grave e manifesta. Violazione e falsa applicazione di legge. Carente o insufficiente motivazione. Palese travisamento dei fatti, in quanto, malgrado fosse stata accertata dalla Commissione medico ospedaliera del C.M.L. di Genova la dipendenza da causa di servizio della ferita d'arma da fuoco infertagli nella notte di capodanno da soggetto rimasto sconosciuto, tanto che lo stesso Ministero gli riconobbe il diritto a fregiarsi del distintivo d'onore di "*ferito in servizio*", contraddittoriamente il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, prima, ed il Collegio medico legale, successivamente, hanno respinto la domanda pervenendo alla conclusione contraria sulla base di una presunta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine alla vicenda che l'aveva coinvolto.

Peraltro sulla domanda del ricorrente, stante il decorso del termine riservato all'amministrazione per adottare il provvedimento finale, si sarebbe formato il silenzio-assenso.

Il ricorrente pertanto concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Si opponeva l'amministrazione intimata che concludeva chiedendo il suo rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza istruttoria del 19.4.2002, n.458, il Tribunale acquisiva al giudizio documentazione utile per la decisione.

All'odierna pubblica udienza il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Il ricorso è diretto avverso i provvedimenti con cui è stata rigettata la domanda, presentata dal ricorrente l'8 gennaio 1997, intesa ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo conseguente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *ferite multiple da arma da fuoco all'occhio destro, al massiccio facciale ed alla teca cranica*, con perdita del *visus*.

La richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, presentata il 12.1.1996, venne accolta dalla commissione medico ospedaliera del Centro Medico Legale di Genova attesa la "plausibilità" della versione dei fatti (riferita dal ricorrente) che diedero luogo alla patologia enunciata. Versione, secondo cui le ferite vennero inferte al Monteleone volontariamente da persona sconosciuta perché redarguita mentre stava festeggiando a colpi di arma da fuoco il capodanno nella notte del 31.12.1995 con altre persone.

Peraltro, il Comitato per le Pensioni Privilegiate, investito dalla conseguente domanda di equo indennizzo, affermò non potersi riconoscere la causa di servizio in quanto "trattasi di fatto accidentale in base alla documentazione agli atti". Altrettanto negativo risultò il successivo parere medico legale del Collegio medico legale del Ministero della Difesa, secondo cui, le contrastanti versioni fornite dal ricorrente subito dopo l'accadimento dei fatti e le tempestive indagini svolte dai carabinieri avrebbero consentito di "ricondere l'accaduto ad un fatto verificatosi per cause accidentali in circostanze di verosimile generale pericolo"

2.-In sostanza la questione sottoposta al giudizio del Collegio concerne unicamente l'interrogativo sull'accidentalità o meno del danno patito dal ricorrente.

Dal rapporto dei Carabinieri della Compagnia di Bianco, acquisito agli atti di causa a seguito di istruttoria di questa Sezione, risulta chiaramente che il ricorrente ha fornito due versioni contrastanti dei fatti. La prima, subito a ridosso (e sul luogo) dell'accaduto, in cui egli affermava di essere rimasto vittima accidentale del colpo di arma da fuoco sparato da sconosciuti che festeggiavano il capodanno. La seconda, fornita successivamente al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Genova S. Fruttuoso, in cui affermava che la ferita gli era stata inferta volontariamente da soggetto ignoto in reazione al suo intervento in qualità di sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri.

Risulta ancora che i Carabinieri di Bianco, sia dalle indagini esperite nella immediatezza dell'accaduto sia da quelle successive, non hanno rinvenuto nessun elemento da cui poter desumere qualche indizio che supportasse la seconda versione dei fatti, cosicché concludono che per "concordi ed univoci elementi" la ricostruzione dei fatti è quella per la quale l'accaduto è da ritenersi verificato per cause accidentali.

Se così è, appare corretta la decisione dell'Amministrazione della Difesa di non ascrivere a causa di servizio la patologia sofferta dal ricorrente.

Né ad ovviare a tale conclusione rileva l'archiviazione decisa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Locri, su richiesta della locale Procura, per mancanza di elementi utili alla

individuazione dei responsabili e per la prosecuzione delle indagini, dal momento che i fatti così come assunti dai Carabinieri di Bianco rimangono incontestati.

3.-Infondata si rivela poi l'ulteriore censura del ricorrente secondo cui nella specie, essendo trascorso il termine utile per l'esame da parte del C.P.P.O. della domanda di equo indennizzo, sulla stessa si sarebbe formato il silenzio assenso.

Ed infatti, la norma ex art.9, comma 2, del D.P.R. 20.4.1994 n.349, invocata dal ricorrente, dopo aver indicato i termini entro cui l'amministrazione dovrebbe pronunciarsi sulla domanda di equo indennizzo –un mese dal ricevimento del parere del C.P.P.O e comunque 19 mesi dalla data di ricevimento della domanda di equo indennizzo- non conclude affatto nel senso auspicato dal Monteleone, né commina sanzione alcuna, sicchè se ne deve dedurre l'ordinarietà dei termini medesimi.

Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso dev'essere respinto. La reiezione del ricorso esime il Collegio dall'esame della tardività della domanda di equo indennizzo eccepita dall'amministrazione resistente ai sensi dell'art.36, comma 1, del DPR 3.5.1957, n.686.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2002 con l'intervento dei sigg:

Renato VIVENZIO	Presidente
Giuseppe PETRUZZELLI	Consigliere, estensore
Davide PONTE	Referendario

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Depositato in Segreteria il 30 DIC. 2002

Il Direttore di Segreteria
(Dott.ssa A. Calcagno)

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Paola Borghini)